

**SENTENZA n.
11/2026**

Il Tribunale Federale, in data 8 ottobre 2026, composto da:

Avv. Giuseppe Maria Riccio
Avv. Antonio Cippone
Avv. Ilaria Pietroletti

Presidente
Componente
Componente

Riunitosi personalmente in camera di consiglio in data 8.10.2026 in Roma, presso la sede federale, dopo l'udienza di discussione tenutasi con la presenza, mediante collegamento telematico, dell'Ufficio della Procura federale, nella persona del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicoletta Dall'Agata e della sig.ra Angela Piccoli, con l'avv. Giuseppe Giangrande nonché, personalmente, dei signori Maila Morosin, Luca Piergentili e della Ginnastica Fabriano A.S.D., con l'avv. Corrado Canafoglia

Decisione

Avente ad oggetto i seguenti deferimenti:

- della **Ginnastica Fabriano A.S.D. (C.F. 90001080424, P.IVA 02025260429) per aver violato le seguenti disposizioni e principi:**

- 1) Art. 2.1. del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che "le società ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Decisioni Sportive Associate, del Codice della Giustizia sportiva, dello Statuto, dei regolamenti Federali, dei provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli organi Federali e del Collegio di Garanzia dello sport";
- 2) Art. 2.3. del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che: "tutti coloro che sono comunque sottoposti alla osservanza delle norme federali devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e devono osservare il Codice di Comportamento sportivo";
- 3) Art. 6, comma 5, lett. a), del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che: "Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali; a) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati ed in generale coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società".

Con il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 22, comma 2, lett. h, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. Infine, con il

riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 20, comma 1, lett. d, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

Nonché a carico dei tesserati:

- **sig.ra Piccoli Angela** omissis per non aver adempiuto, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società, ai propri obblighi di vigilanza e di controllo ed aver violato le seguenti disposizioni e principi:

1) Art. 2.1. del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che “Le società ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Decisioni Sportive Associate, del Codice della Giustizia sportiva, dello Statuto, dei regolamenti Federali, dei provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli organi Federali e del Collegio di Garanzia dello sport”;

2) Art. 6.3 del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che “I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dalle proprie Società”. Con il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 22, comma 2, lett. h, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. Ed infine con il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 20, comma 1, lett. d, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

- **sig.ra Morosin Maila** omissis, Vice Presidente della Ginnastica Fabriano A.S.D., per avere personalmente predisposto e trasmesso alla Federazione Ginnastica d’Italia richieste di rimborso corredate da documentazione contabile alterata e contraffatta, per avere materialmente disposto i pagamenti sottostanti alle posizioni contestate e per avere, dopo l’emersione dei fatti, negato il proprio ruolo addebitandone la responsabilità ad altri tesserati, così violando le seguenti disposizioni e principi:

1) Art. 6, comma 1, del Regolamento di Giustizia FGI, il quale pone a carico dei tesserati la responsabilità disciplinare per le infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa;

2) Art. 2.1. del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che “Le società ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Decisioni Sportive Associate, del Codice della Giustizia sportiva, dello Statuto, dei regolamenti Federali, dei provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli organi Federali e del Collegio di Garanzia dello sport”;

3) Art. 2.3. del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che: “Tutti coloro che sono comunque sottoposti alla osservanza delle norme federali devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e devono osservare il Codice di Comportamento sportivo”;

4) Art. 6.3 del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che “I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario,

degli illeciti disciplinari commessi dalle proprie Società”. Con il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 22, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per la particolare gravità del dolo, desumibile dalla reiterazione quinquennale delle condotte, dall’abuso della posizione di dominio esclusivo sulla gestione amministrativa, contabile e bancaria dell’Associazione, dalla commissione di plurime falsificazioni di fatture e di contabili bancarie personalmente trasmesse alla Federazione e dalla successiva condotta di sviamento delle responsabilità in danno di altri tesserati. Nonché con il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 22, comma 2, lett. h, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. Ed infine con la richiesta che, nella comparazione fra le circostanze prescritta dall’art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI, le circostanze aggravanti siano ritenute prevalenti sulla circostanza attenuante ex art. 20, comma 1, lett. d), del medesimo Regolamento, non essendo la riparazione del danno riferibile all’incolpata né spontanea.

- **Nonché ancora contro i sigg.ri Bologna Alice omissis Piergentili Luca omissis e Tittarelli Palmira omissis** per non avere esercitato, in qualità di componenti del Consiglio direttivo cui l’art. 7 dello Statuto sociale devolve “tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione”, alcun controllo sulle richieste di rimborso presentate alla Federazione Ginnastica d’Italia nell’arco di un quinquennio, così violando le seguenti disposizioni e principi:

1) Art. 2.1. del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che “Le società ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Decisioni Sportive Associate, del Codice della Giustizia sportiva, dello Statuto, dei regolamenti Federali, dei provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli organi Federali e del Collegio di Garanzia dello sport”;

2) Art. 2.3. del Regolamento di Giustizia FGI il quale prevede che: “Tutti coloro che sono comunque sottoposti alla osservanza delle norme federali devono mantenere una condotta *conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e devono osservare il Codice di Comportamento sportivo*”.

Con il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 22, comma 2, lett. h, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. E ancora con il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 20, comma 1, lett. d, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI per aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

Svolgimento del processo

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione effettuata dalla Presidenza Federale FGI, accompagnata da una prima relazione del Collegio dei revisori contabili FGI e dal relativo parere reso dall’Ufficio legale della Federazione medesima, trasmessi in data 13.2.2026 alla Procura Federale ed aventi ad oggetto l’esito delle verifiche amministrative – contabili che gli organi federali avevano disposto nei confronti della ASD Ginnastica Fabriano, in merito ai rimborsi spese richiesti nel periodo 2020/2025.

A seguito del predetto attento accertamento, il sodalizio aveva, a più riprese e dopo apposita sollecitazione degli uffici federali, fornito la documentazione di parte che confluiva nella relazione conclusiva del Collegio dei revisori dei conti, dalla quale emergevano numerose irregolarità.

In data 20.3.2025, giusta delibera presidenziale n. 91/2026, ratificata con delibera consiliare n. 2/25, veniva presentata formale denuncia alla Procura della Repubblica, nei confronti della Ginnastica Fabriano, per i suddetti fatti.

In particolare, dalle verifiche endofederali era risultato che l'affiliata aveva indebitamente percepito rimborsi non dovuti pari ad euro 52.671,79, negli anni 2022, 2024 e 2025.

Quest'ultima, all'esito delle indagini, dopo la formale diffida inoltrata dalla FGI, aveva riconosciuto le irregolarità contestate e restituito integralmente gli importi attraverso due versamenti: il primo, di euro 32.176,99, effettuato in data 11.3.2026, ed il restante importo veniva corrisposto solo dopo un incontro formale tra le parti, avvenuto il 12.5.2025.

Ciò premesso, in data 3.7.2026 l'Ufficio della Procura notificava alla asd Ginnastica Fabriano ed ai signori Piccoli, Morosin, Piergentili, Tittarelli, Bologna e Cocciaro, l'atto di intendimento di deferimento: espletate le audizioni della Presidente del sodalizio, signora Piccoli, e del signor Cocciaro (di lei marito), acquisite le note a firma dei consiglieri Morosin, Piergentili, Tittarelli e Bologna, in uno con le rispettive memorie difensive e le allegazioni probatorie, ed esaminate le risultanze contabili, la Procura Federale archiviava la posizione del signor Cocciaro, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti a supportare l'esercizio dell'azione disciplinare nei suoi confronti.

Diversamente, dava avvio al presente procedimento nei confronti degli altri indagati, essendo emerse plurime e gravi irregolarità contabili ed amministrative ipotizzabili a carico di costoro che, a vario titolo, con condotte ora commissive, ora omissive, a rilevanza disciplinare, erano – in tesi – venuti meno ai loro doveri istituzionali, violando ripetutamente le norme federali.

Con atto di deferimento sottoscritto in data 12.9.2026, l'Ufficio del Procuratore federale affermava che alla luce della istruttoria svolta, era emerso come la asd Fabriano, per il tramite della Presidente Piccoli, della Vice Presidente Morosin e dei consiglieri Piergentili, Tittarelli e Bologna, aveva reiteratamente alterato e falsificato la documentazione contabile posta a fondamento di talune richieste di rimborso presentate alla FGI, nel periodo 2022/2025. Tali condotte integravano gli estremi di una truffa ai danni federali, con indebita percezione di un complessivo importo di euro 52.671,78.

Aggiungeva, inoltre, che il sodalizio aveva riconosciuto le irregolarità perpetrate e restituito quanto indebitamente percepito solo dopo apposita sollecitazione degli organi federali e, comunque, in esito alle verifiche istituzionali.

Evidenziava, in particolare, che la signora Morosin, nel periodo in contestazione, aveva svolto il ruolo di principale soggetto demandato a gestire la contabilità dell'associazione, con poteri che aveva esercitato in via esclusiva e continuativa e con accesso unico e diretto, peraltro, al conto corrente sociale n. omissis, dal quale erano state eseguite le operazioni contestate per l'anno 2025.

Rilevava, infine, che i componenti il Consiglio Direttivo si erano resi responsabili, in uno alla Presidente, dell'omesso controllo e vigilanza nei confronti della signora Morosin, senza aver mai richiesto documentazione a giustificazione delle spese e per aver approvato i bilanci alterati.

Così delineati i tratti essenziali dei fatti esposti nella relazione del Collegio dei revisori dei conti, rilevanti per il presente procedimento, la Procura Federale, ravvisando contenuti a rilevanza disciplinare, ha deferito i soggetti in epigrafe individuati innanzi l'intestato Tribunale.

La prima udienza, inizialmente fissata al giorno 6.10.2026, è stata successivamente differita alla data del 8.10.2026, alle ore 12.30, per legittimo impedimento dell'Avv. Corrado Canafoglia, in qualità di difensore dei sigg.ri Maila Morosin, Alice Bologna, Luca Piergentili e Palmira Tittarelli.

I deferiti si sono ritualmente e tempestivamente costituiti in giudizio con deposito di memorie difensive e copiosa documentazione, cui sono state aggiunte, da parte dei difensori delle parti, Avv.ti Canafoglia e Giangrande, ulteriori note di replica trasmesse il 7.10.2026 e di controreplica trasmesse l'8.10.2026 unitamente a due file audio.

Nel corso della prima udienza dell'8.10.2023, il Presidente ha preliminarmente chiesto alle parti se avessero interesse a raggiungere un accordo di patteggiamento con la Procura federale e, dopo separato dialogo tra le stesse, l'avv. Giangrande e l'Ufficio della Procura federale hanno comunicato di aver convenuto l'applicazione consensuale delle sanzioni relativamente alla posizione della sig.ra Piccoli Angela, sulla quale il Tribunale provvedeva con sentenza n. 10/26.

Relativamente alle restanti posizioni, le parti hanno ribadito le rispettive difese ed all'esito la Procura ha concluso con la richiesta di applicazione della sanzione della sospensione a carico della sig.ra Morosin Maila per mesi 14 e 2.500,00 euro di ammenda mentre a carico dei signori Bologna Alice, Piergentili Luca e Tittarelli Palmira ha chiesto l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi 14, oltre all'ammenda di euro 1.000,00 cadauno. Infine, a carico della società Fabriano Ginnastica ASD ha domandato l'applicazione della sanzione dell'ammenda per euro 5.000,00 e della sospensione per mesi 12.

L'avv. Corrado Canafoglia ha insistito per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 44 RGD, degli audio allegati alla propria ultima memoria difensiva del 7.10.2026 ed ha concluso con la richiesta di non luogo a procedere per la posizione dei suoi assistiti, poiché il fatto non sussiste.

Il Tribunale, trattenuta la causa in decisione, ha riservato il deposito delle motivazioni nel termine di dieci giorni.

Sulle richieste istruttorie

Letti gli atti ritiene il Collegio di doversi preliminarmente pronunciare in ordine alla ammissibilità delle note difensive depositate dai difensori degli incolpati, dichiarando tardiva e non autorizzata sia la memoria trasmessa in data 7.10.2026 dall'avv. Canafoglia, sia le ulteriori note difensive a firma dell'avv. Giangrande, depositate in data 8.10.2026, disponendo lo stralcio delle stesse unitamente alla documentazione allegata.

Il richiamo all'art. 44 RGD FGI, operato dalla difesa degli incolpati Morosin, Tittarelli, Bologna e Piergentili, nonché dell'A.S.D. Ginnastica Fabriano, come norma che permetterebbe la deroga dei termini previsti dal medesimo Regolamento per il deposito delle note appare del tutto inconferente: la norma infatti disciplina l'ipotesi in cui il Tribunale, dopo l'instaurazione del contraddittorio, ritenga necessari ulteriori approfondimenti e quindi autorizzi le parti al deposito di atti e documenti; ciò però non implica che tale deposito possa avvenire indipendentemente ed autonomamente dal vaglio preventivo dell'organo giudicante.

Diversamente il termine di preclusione di cinque giorni antecedenti l'udienza previsto dall'art. 69 RGD non avrebbe ragion d'essere.

Motivi della decisione

Nel merito, gli addebiti mossi dalla Procura Federale si sono rivelati fondati: è, difatti, emerso dall'istruttoria che nel periodo 2020-2025 la affiliata ha indebitamente richiesto rimborsi alla Federazione di appartenenza per un totale di euro 52.671,78.

L'attività di approfondita verifica, puntualmente effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti Fgi, coadiuvato dagli uffici amministrativi federali, ha fatto emergere gravi irregolarità nella contabilità del sodalizio, evidenziando come numerosi rimborsi richiesti nel periodo esaminato fossero privi di giustificativi o, comunque, presentassero giustificativi alterati negli importi.

Le sette relazioni a firma del Presidente del Collegio, dott. Galliani, datate 24.1.26, 8.2.2026, 14.3.2026, 3.4.2026, 3.5.2026, 10.5.2026 e 28.5.2026 ripercorrono fedelmente le movimentazioni finanziarie dell'associazione, attraverso la lettura incrociata della documentazione fornita dalla Ginnastica Fabriano e di quella in possesso della Fgi, che viene allegata a ciascuna nota; in ognuna di esse è contenuto un chiaro schema che indica la data di ciascuna operazione contestata, il codice del documento, il numero dell'operazione e di distinta, l'importo lordo di pagamenti, il nome del soggetto ordinante, la data della relativa email di richiesta/autorizzazione, l'oggetto del rimborso, l'importo effettivamente rimborsato e quello non autorizzato.

Il lavoro di ricostruzione è stato svolto in contraddittorio con lo studio omissis, consulente della Ginnastica Fabriano, ed ha visto una collaborazione oscillante da parte del sodalizio che, all'esito delle indagini, ha comunque ammesso la propria responsabilità provvedendo alla integrale restituzione di quanto indebitamente percepito.

E', dunque, circostanza pacifica ed incontestata che la asd Ginnastica Fabriano ha reiteratamente alterato e falsificato la documentazione contabile posta a fondamento delle richieste di rimborso spese presentate alla FGI, con riferimento particolare, nel periodo oggetto di indagine, al triennio 2022-2025 e, più precisamente: euro 10.692,22 nell'anno 2022; euro 16.430,19 nell'anno 2024 ed euro 25.548,97 nel 2025.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.1, 2.3. e 6, comma 5, lett. a) Reg. giust. ne discende, pertanto, la diretta responsabilità dell'affiliata che, come noto, si configura sic et simpliciter per aver posto in essere la condotta sanzionata.

A tal proposito, il Collegio di Garanzia dello Sport ha richiamato il "principio di precauzione", in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è così forte che "il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società sportiva (*ndr*), è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza" (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 8.9.2015, n. 42).

Viepiù, nel caso di specie, il sodalizio non soltanto non ha fornito elementi probatori idonei a confutare gli addebiti contestati, *né ha dimostrato di non essersi giovato delle somme, in quanto distratte a terzi*, ma ha espressamente riconosciuto l'avvenuta alterazione della documentazione, provvedendo alla restituzione delle somme indebitamente percepite, anteriormente alla celebrazione del presente procedimento disciplinare.

Quanto alla posizione della vice Presidente signora Morosin, che si è sempre dichiarata estranea ai fatti, attribuendo le contestate attività di alterazione della documentazione contabile al signor Cocciaro, vale evidenziare quanto segue.

Le risultanze delle indagini svolte dal Collegio dei revisori federali in contraddittorio con i consulenti di parte incolpata, attestano che sia nell'anno 2022, che nell'anno 2024, alcune delle indebite richieste di rimborso sono state sottoscritte dalla signora Morosin e precisamente: la n. 13692 del 10/9/2024, di importo pari ad euro 7.786; la n. 268 del 17.1.2022 di importo pari ad euro 15.859,43 e la n. 7456 del 24.3.2022 di importo pari ad euro 192250.

Ad esse, infatti, corrispondono altrettanti messaggi email sottoscritti dalla Vice Presidente che ha richiesto, personalmente, rimborsi non dovuti.

Con riferimento all'anno 2025, invece, è emerso che la incolpata ha eseguito il bonifico istantaneo del 21.5.2025, di euro 7.560,00 in favore di omissis, con causale "saldo fattura 15 del 11.4.25", corrispondente all'All. 8/2025 (somma non giustificata di euro 5.120,00, restituita il 2.2.2026), e il bonifico istantaneo del 15.5.2025, di euro 12.000,00, in favore di omissis, con causale "saldo fatt. nr. 20 allestimento serie A", corrispondente all'All. 9/2025 (somma non giustificata di euro 7.000,00, restituita il 20.2.2026).

Tutte le contabili prodotte in allegato alla memoria difensiva della signora Piccoli, recano l'indicazione "Operazione effettuata da MAILA MOROSIN" e coprono, senza soluzione di continuità, il periodo dal 21 aprile 2025 al 14 gennaio 2026.

Peraltro, è risultato che ella era l'unico soggetto operante sul c.c. sociale acceso presso la Banca Intesa San Paolo e che le era stata affidata, oltre alla gestione bancaria, anche quella amministrativa e contabile: si evidenzia, tra tutte, che nella corrispondenza intercorsa con la Siae, la signora Morosin viene indicata (comunicazione del 19.10.2020), come "delegata del sodalizio".

La documentazione depositata in data 24.7.2026, relativa al periodo settembre 2019/novembre 2024, dimostra, inoltre, che la Vice Presidente effettuava personalmente i prospetti dei rimborsi, che poi trasmetteva allo studio omissis di Fano, consulente commerciale del sodalizio.

Del pari ella inviava gli estratti conto ed i movimenti delle carte sociali, compilava ed inseriva le deleghe F24 nell'home banking, disponeva i bonifici e deteneva le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, intestate al codice fiscale della Presidente, sin dal 5.9.2019.

Sempre nel periodo contestato (2022-2023) sono, infine, emersi rimborsi per bollette di fornitura di gas naturale e di energia elettrica intestate all'incolpata e al di lei marito, relative all'immobile sito in via omissis in Fabriano, di cui essi risultano proprietari.

Tali circostanze non hanno trovato adeguata smentita nelle deduzioni difensive della parte incolpata, la quale si è limitata ad enfatizzare il proprio ruolo di "mera esecutrice di una gestione amministrativa accentrata su Giuseppe Cocciaro", marito della Presidente Piccoli, sostenendo che quest'ultimo non avrebbe rivestito nella società un ruolo meramente tecnico, bensì sarebbe stato l'esclusivo ideatore e direttore delle operazioni oggetto di contestazione.

A sostegno di tale ricostruzione, la difesa ha prodotto copiosa documentazione, depositata con memoria del 2.10.2026, volta ad evidenziare il ruolo di gestione amministrativa svolto dal predetto tecnico, il quale avrebbe impartito, alla incolpata, specifiche direttive in ordine ad alcuni movimenti contabili dell'associazione sportiva dilettantistica.

La documentazione prodotta, riferita prevalentemente – ma non solo - ad un periodo anteriore a quello oggetto di contestazione, appare evidenziare un ruolo non marginale del sig. Giuseppe Cocciaro nell'amministrazione della Ginnastica Fabriano. Tuttavia, la posizione di quest'ultimo è stata oggetto di archiviazione ed è, pertanto, estranea al presente giudizio, non potendo essere oggetto di autonoma valutazione da parte di questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla responsabilità disciplinare delle persone sottoposte al suo esame. Competerà eventualmente alla Procura federale, ex art. 80, comma 6, RGD ogni opportuna valutazione in merito.

Ciò premesso, e senza travalicare i limiti del thema decidendum, il Collegio osserva che, anche laddove l'iniziativa relativa all'alterazione della documentazione amministrativa fosse riconducibile a suggerimenti o direttive impartite dal marito della Presidente, tale circostanza non varrebbe comunque ad escludere la responsabilità della signora Morosin, né potrebbe fondare un giudizio di estraneità ai fatti o di incolpevole affidamento nell'operato altrui.

Le operazioni contestate sono state, infatti, rese possibili anche in ragione del suo intervento, tanto sotto il profilo delle condotte commissive quanto, soprattutto, sotto quello delle omissioni, in violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e vigilanza connessi alle funzioni concretamente esercitate e prescritti dall'ordinamento federale.

Non può, in particolare, essere trascurato che la Morosin rivestiva la carica di Vicepresidente e svolgeva, pertanto, un ruolo di rilievo apicale all'interno del sodalizio. Tale posizione comportava, in relazione alle attribuzioni effettivamente esercitate, non soltanto compiti di collaborazione con la Presidente, ma anche doveri di controllo e vigilanza sull'attività amministrativa ed esecutiva dell'associazione, oltre all'onere di attivarsi affinché le operazioni poste in essere risultassero conformi alla normativa federale e alle finalità istituzionali del sodalizio.

In tale prospettiva, assumono particolare rilievo la gestione dei rapporti con gli organi federali, ai quali venivano richiesti i rimborsi oggetto di contestazione, oltre al potere di sottoscrivere la corrispondenza e la documentazione amministrativa e finanziaria. Si tratta di attribuzioni che, lungi dal configurare una funzione meramente formale o esecutiva, presupponevano un corrispondente dovere di verifica della regolarità degli atti, di richiesta degli opportuni chiarimenti e, ove necessario, di acquisizione delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività qualificate come di "interesse federale".

Ne consegue che l'asserita subordinazione alle determinazioni altrui non può assumere efficacia esimente rispetto alle condotte contestate, né è idonea a elidere la rilevanza disciplinare degli atti compiuti o delle omissioni poste in essere nell'ambito delle proprie attribuzioni.

La responsabilità dell'incolpata deve, infatti, essere valutata non già in funzione dell'eventuale prevalenza decisionale di altri soggetti nella gestione dell'associazione, bensì alla luce del

contributo concretamente prestato alla realizzazione delle operazioni contestate e dell'inosservanza dei doveri inerenti alla carica ricoperta.

Sotto tale profilo, le condotte oggetto di addebito risultano riconducibili alla sfera di intervento e di controllo della Morosin, la quale non poteva legittimamente prescindere dalla verifica della regolarità delle operazioni amministrative e finanziarie alle quali partecipava.

Parimenti, le allegazioni difensive concernenti le direttive che sarebbero state impartite da altri soggetti non valgono a fondare un giudizio di attenuazione della responsabilità. Al contrario, esse confermano che l'incolpata avrebbe aderito a indicazioni operative senza procedere alle necessarie verifiche circa la loro legittimità e conformità alle disposizioni federali, omettendo di esercitare quella prudente e scrupolosa attività di controllo che la posizione rivestita le imponeva.

Una simile condotta, connotata da grave superficialità e negligenza nell'adempimento dei doveri connessi alla carica, risulta incompatibile con gli standard di diligenza esigibili da un soggetto investito di funzioni apicali in seno a un'associazione sportiva dilettantistica, soprattutto quando vengano in rilievo operazioni suscettibili di incidere sulla correttezza dei rapporti economici e amministrativi con la Federazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che le deduzioni difensive non siano idonee a superare il quadro degli elementi acquisiti, né a escludere la responsabilità disciplinare dell'incolpata in relazione alle condotte ascritte. La posizione ricoperta, il ruolo concretamente svolto nelle operazioni contestate e la mancata attivazione dei necessari presidi di verifica e controllo concorrono, infatti, a delineare un comportamento gravemente contrario ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che devono improntare l'attività dei soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo federale.

Infine, quanto alla posizione dei restanti membri del Consiglio direttivo, signori Bologna, Piergentili e Tittarelli, i quali si sono sostanzialmente dichiarati estranei ai fatti per non aver mai avuto la gestione diretta dell'attività amministrativa del sodalizio, non è emersa alcuna prova del fatto che essi fossero a conoscenza dei fatti contestati.

Deve, tuttavia, ritenersi accertata la colpevole ignoranza, da parte degli incolpati, dei fatti oggetto di contestazione, nonostante le attribuzioni statutariamente conferite ai componenti del Consiglio direttivo della Ginnastica Fabriano: in particolare, l'art. 7 dello Statuto, in conformità ai principi desumibili dalla normativa vigente, demanda a tale organo le attribuzioni inerenti all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione, includendo, tra i compiti dei suoi componenti, la predisposizione del rendiconto economico-finanziario, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci, nonché l'amministrazione del patrimonio sociale.

In tale contesto, l'aver sottoscritto e approvato la documentazione oggetto di contestazione senza averne adeguatamente verificato il contenuto e la regolarità non può valere a escludere la responsabilità disciplinare degli incolpati. L'eventuale inconsapevolezza delle irregolarità

commesse, lungi dal costituire un'esimente, si risolve, infatti, in un'omissione dei doveri di diligenza e vigilanza connessi alla carica ricoperta, tanto più rilevanti in considerazione delle specifiche attribuzioni amministrative e gestionali demandate al Consiglio direttivo.

L'assunzione di tale funzione comporta, infatti, l'obbligo di concorrere, secondo le rispettive competenze, al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza che devono informare l'attività dei soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo, nonché di assicurare che la gestione dell'associazione si svolga in conformità alle disposizioni federali e ai principi di regolarità amministrativa e contabile.

Sulle sanzioni

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che, con riferimento alla condotta della Ginnastica Fabriano asd, l'avvenuta restituzione dei rimborsi indebitamente ottenuti, pur non potendo in alcun modo valere quale causa di esclusione della responsabilità disciplinare per fatti che hanno arrecato un pregiudizio patrimoniale, oltre che all'immagine della Federazione, compromettendo l'affidamento nei rapporti associativi e i principi di lealtà, correttezza e probità che ne costituiscono i fondamenti, assume nondimeno rilievo ai fini della commisurazione della sanzione.

In particolare, l'ammissione degli illeciti con l'integrale restituzione delle somme indebitamente percepite, intervenuta prima del deferimento disciplinare, integra circostanza suscettibile di valutazione attenuante, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. d), del Regolamento di giustizia della FGI.

Alla luce di tali elementi, avuto riguardo alla gravità delle condotte accertate e alle esigenze di tutela dell'ordinamento federale, il Collegio ritiene congrua e proporzionata l'applicazione, nei confronti della Asd Fabriano Ginnastica, della sanzione disciplinare della cessazione temporanea, per la durata di 12 mesi, dai diritti di cui all'art. 5 del Regolamento organico, unitamente alla condanna al pagamento di un'ammenda pari a euro 2.500,00, determinata in misura coerente con la gravità dell'illecito e con la complessiva dosimetria sanzionatoria.

Considerazioni analoghe valgono per la posizione della signora Morosin, per cui si ritiene che la gravità delle condotte accertate, la loro incidenza sull'affidabilità della documentazione amministrativa e finanziaria prodotta nei rapporti con la Federazione, nonché il ruolo apicale rivestito dall'incolpata giustifichino l'applicazione di una misura disciplinare significativa. Nel contempo, la sanzione deve essere commisurata alla responsabilità personale accertata, tenendo conto delle specifiche modalità della condotta e del contributo concretamente ascrivibile alla Morosin, senza attribuirle responsabilità riferibili a soggetti estranei al presente giudizio e valorizzando il fatto che non sia stata raggiunta la prova di un tornaconto personale, neppure con riferimento alle proprie utenze domestiche i cui rimborsi sono confluiti nelle casse sociali, piuttosto che in quelle private della incolpata.

In ragione di tali elementi, il Collegio ritiene congrua e proporzionata l'applicazione nei confronti della signora Maila Morosin, della sanzione della sospensione per mesi 12 dallo svolgere ogni

attività in seno alla FGI e al CONI, nonché a ricoprire cariche ed incarichi federali e a rappresentare la società nell'ambito federale e del CONI, unitamente all'ammenda per euro 1.250,00; tali misure si reputano adeguate a sanzionare la violazione degli obblighi connessi alla carica ricoperta e a riaffermare l'esigenza che l'attività amministrativa dei sodalizi affiliati si svolga nel rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e affidabilità nei rapporti con la Federazione.

Infine, avuto riguardo ai Consiglieri Bologna, Piergentili e Tittarelli, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene necessario procedere a una valutazione che tenga conto del ruolo effettivamente rivestito nell'ambito del sodalizio, del contributo concretamente fornito alla realizzazione delle condotte contestate e al grado di incidenza della rispettiva condotta sul complessivo svolgimento dei fatti. In tale prospettiva, assumono rilievo il carattere marginale dell'apporto individualmente prestato, l'assenza di elementi idonei a comprovare il conseguimento di un vantaggio economico personale e la natura gratuita della carica ricoperta, circostanze che, pur non escludendo la responsabilità disciplinare, concorrono a definire la concreta gravità delle violazioni ascritte.

Alla luce di tali elementi, questo Tribunale ritiene equo e proporzionato irrogare a ciascuno dei predetti consiglieri, la sanzione della sospensione per mesi 2 dallo svolgere ogni attività in seno alla FGI e al CONI, nonché a ricoprire cariche ed incarichi federali e a rappresentare la società nell'ambito federale e del CONI, reputandola adeguata a commisurare la risposta disciplinare all'effettivo disvalore delle condotte accertate e alla violazione degli obblighi di diligenza, vigilanza e correttezza derivanti dalla carica ricoperta, obblighi che ricomprendono necessariamente anche quelli inerenti alla verifica della regolarità della documentazione e delle operazioni di natura amministrativa e contabile.

PQM

- **Letti gli atti di causa;**
- **sentite le conclusioni della Procura federale e delle difese;**
- **dichiara tardivo e non autorizzato il deposito delle memorie a firma dell'avv. Canafoglia del 7.10.2026 nonché le ulteriori note difensive a firma dell'avv. Giangrande depositate in data 8.10.2026 disponendo lo stralcio delle stesse unitamente alla documentazione allegata;**
- **irroga alla sig.ra Maila Morosin la sanzione della sospensione per mesi 12 dallo svolgere ogni attività in seno alla FGI e al CONI, nonché a ricoprire cariche ed incarichi federali e a rappresentare la società nell'ambito federale e del CONI nonché all'ammenda per euro 1.250,00;**
- **irroga ai signori Bologna Alice, Piergentili Luca e Tittarelli Palmira la sanzione della sospensione per 2 mesi dallo svolgere ogni attività in seno alla FGI e al CONI, nonché a ricoprire cariche ed incarichi federali e a rappresentare la società nell'ambito federale e del CONI;**

- **irroga infine alla società Ginnastica Fabriano A.S.D. in persona del suo legale rappresentante p.t. la sanzione della cessazione temporanea dai diritti di cui all'art. 5 del Regolamento Organico per mesi 12 nonché la sanzione dell'ammenda per euro 2.500,00**

Tutte le somme di cui sopra dovranno essere versate nelle casse della Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione

La presente decisione resterà pubblicata sul sito federale per il termine di 1 anno.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

**f.to Avv. Giuseppe Maria Riccio
f.to Avv. Ilaria Pietroletti
f.to Avv. Antonio Cippone**

**Presidente
Componente
Componente**